



I chiarimenti delle Entrate sui contributi versati

Enti, fisco a più vie

Per il regime conta il mutualismo



DI ANNA TAURO

L'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 54/E del 25 settembre 2020 ha fornito chiarimenti sul regime fiscale dei contributi versati dalle aziende e dai lavoratori agli enti bilaterali di categoria nonché al trattamento fiscale delle prestazioni erogate dagli enti stessi. Attraverso il richiamo all'art. 2, comma 1, lettera h), dlgs n. 276/2003, contenente disposizioni in materia di «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», l'Agenzia ricorda che gli «enti bilaterali» sono definiti quali organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni di datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza

za sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

L'Agenzia, richiamando le circolari n. 326/1997 e n. 55/1999, ricorda che, in generale, i contributi versati all'ente bilaterale dal datore di lavoro e dal lavoratore, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in quanto non rientrano nell'ipotesi di esclusione dal reddito previste dall'art. 51, comma 2, lett. a) del Tuir, che dispone la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, tra l'altro, dei soli contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge.

Tuttavia, se l'adesione a un ente bilaterale è fondata su un concetto di puro mutualismo tra lavoratori in quanto la contribuzione confluisce in una indistinta massa finanziaria a disposizione dell'Ente per i suoi fini statutari e non è riferibile a una posizione individuale legata a un singolo lavoratore che, pertanto, non risulta portatore di un diritto a fruire di una prestazione certa, i contributi versati all'ente bilaterale non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Quest'ultimo risulta il regime fiscale che caratterizza la contribuzione all'Ebce - Ente bilaterale nazionale centri elaborazione

dati, per cui non è possibile ravvisare in tale contribuzione una componente reddituale nei confronti dei lavoratori, che, peraltro, non risultano portatori di un diritto a fruire prestazioni/servizi certi.

Anche i contributi versati al Fondo Easi - Ente assistenza sanitaria integrativa non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente. L'art. 51, comma 2, lettera a) del Tuir in questo caso non consentirebbe di escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per legge, tuttavia, la presenza del Fondo Easi all'interno dell'anagrafe dei Fondi sanitari tenuto presso il ministero della salute consente ai datori di lavoro e ai lavoratori il beneficio della integrale deducibilità fiscale dei contributi versati al Fondo per l'assistenza sanitaria dei propri dipendenti per un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20.

Inoltre, con riguardo al trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale, l'Agenzia conferma che le predette prestazioni risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'art. 6 del Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi.

L'Agenzia ha precisato che

somme quali il premio per la nascita del figlio, il contributo malattia o infortunio, quello per l'iscrizione all'asilo nido/scuola materna, nonché quello per il permesso per legge n. 104/1992, non costituiscono reddito in quanto non ricadono in nessuna delle categorie di reddito di cui all'art. 6 del Tuir; viceversa le somme erogate a titolo di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado sono da ricomprendere tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in quanto inquadrabili nella categoria «borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale quando il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante».

L'Ebce - Ente bilaterale nazionale centri elaborazione dati, costruito intorno al Ccnl dei dipendenti Ced, Ict, Professioni Digitali e Stp, punto di riferimento per datori di lavoro e i lavoratori del settore, ha ideato un modello di welfare tra i più semplici ed efficienti nel panorama italiano del mercato del lavoro.

Il sistema di sostegno al reddito ideato dall'Ente non è rivolto soltanto ai lavoratori ma viene riconosciuto automaticamente al datore di lavoro, senza costi aggiuntivi rispetto ai contributi mensili dovuti per ciascun lavoratore. Il contratto, all'art. 167, prevede, infatti, un contributo

da destinare alla bilateralità del settore pari a 8,50 euro al mese per 14 mensilità, per ogni dipendente assunto con il Ccnl dei Ced, Ict, Professioni Digitali e Stp. Tale contributo consente anche ai datori di lavoro/soci/amministratori d'azienda di usufruire di una serie di misure previste ed erogate dall'Ebce: dal contributo per gli investimenti in beni strumentali a quello per l'acquisto di manuali e abbonamenti inerenti all'esercizio dell'attività d'azienda, dal rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei libri scolastici per i figli al contributo per l'inserimento in azienda di un lavoratore disabile, e tanti altri. «Ancora una volta l'Ebce si pone all'avanguardia anche nelle politiche di welfare aziendale, anticipando una serie di misure innovative e calibrate sui bisogni delle aziende aderenti al sistema della bilateralità. In questo ambito il welfare contrattuale assume un ruolo di ammortizzatore sociale fondamentale per il sistema Paese e l'Ebce conferma la sua funzione di sostegno, anche economico, nei confronti dei suoi iscritti», afferma Giancarlo Badalin, presidente di Ebce.

Sul sito internet dell'Ente www.ebce.it è possibile consultare l'elenco dei contributi di sostegno al reddito messi in campo dall'Ebce e i rispettivi regimi fiscali cui sono assoggettati.

—© Riproduzione riservata—



CORSO GRATUITO

IL SUPERBONUS AL 110%

Interventi edilizi agevolati, cessione del credito asseverazioni e visto di conformità

VENERDI 30 OTTOBRE
DALLE ORE 9.30 ALLE 12.30

Relatore: **Dott. ALVISE VOLPATO**

CORSI ONLINE SU PIATTAFORMA GOTOWEBINAR

L'iscrizione è aperta a tutti gli operatori del settore



www.assoced.it
www.lait.it
www.laitcert.it
www.fondoeasi.it
www.ebce.it
www.enform.it

Esami gratuiti per iscritti al fondo Easi

Il Covid-19 ha sospeso tutto, incluso le cure oncologiche e la prevenzione cardiovascolare: per mesi la pandemia da Coronavirus ha bloccato i programmi di prevenzione secondaria e se la situazione non tornasse presto alla normalità, si rischierebbe di vedere aumentare le diagnosi in fase avanzata, con un conseguente peggioramento della prognosi e un aumento delle spese per le cure.

Giancarlo Badalin, presidente del Fondo Easi - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti Ced, Ict, Professioni Digitali e Stp, costituito da Assoced, Lait ed Ugl Terziario, sottolinea l'importanza di non abbassare la guardia, anche sul fronte della prevenzione, nonostante il momento particolare legato all'emergenza coronavirus. In tale contesto, infatti, molte persone e in particolar modo quelle più fragili, potrebbero sentirsi scoraggiate o desistere dal ricorrere ai servizi medici. È tuttavia estremamente importante che non si trascurino le attività di prevenzione delle principali patologie oncologiche e cardiovasco-

lari. Per questi motivi il presidente invita tutti gli iscritti al Fondo a non trascurare l'agenda della prevenzione, eseguendo gli esami di screening consigliati per fasce di età e per sesso.

Il Fondo Easi offre, infatti, agli iscritti importanti percorsi di prevenzione cardiovascolare e oncologica, consentendo di effettuare nelle strutture convenzionate in maniera totalmente gratuita:

- una volta ogni anno: le analisi di base del sangue e delle urine, l'elettrocardiogramma e la visita cardiologica - per la prevenzione del rischio cardiovascolare;

- una volta ogni due anni: Pap test e visita ginecologica per la prevenzione del rischio oncologico delle donne, Psa prostatico ed ecografia prostatica per la prevenzione del rischio oncologico degli uomini.

Il Fondo Easi è da sempre promotore di politiche sanitarie che hanno l'obiettivo di promuovere la salute e la prevenzione come fattori di sviluppo della società e di sostenibilità dei sistemi sanitari.

—© Riproduzione riservata—

Pagina a cura
degli Uffici di Presidenza del Fondo
Easi e dell'Ente Bilaterale EBCE

Via Goito, n. 39 - 00185 Roma
Tel. 06.45499471 - 06.45499470

E-mail: segreteria@ebce.it - info@fondoeasi.it

Web: www.ccnlced.it

